

N.R.G. 8/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile-Fallimentare*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:

Dott. Rossella Talia *Presidente*  
Dott. Barbara Vacca *Giudice relatore ed estensore*  
Dott. Maria Cecilia Branca *Giudice*

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

vista la domanda di concordato preventivo presentata da **ENERSOL S.R.L.** (c.f. 02276880909 e REA SS-162232) con sede legale in Olbia via Veronese n. 12 c/o studio Spano & Manueddu, in data 10/12/2021, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., volta ad ottenere, previo accertamento della competenza dell'adito tribunale sulla base della sede effettiva dell'impresa, la concessione del termine massimo previsto per il deposito di proposta definitiva di concordato preventivo, corredata da piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.fall. tenendo conto della pendenza di istanza di fallimento davanti al Tribunale di Tempio Pausania (RG 39/2021 con udienza fissata al 22/12/2021);

preso atto che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese territorialmente competente e a trasmetterla al P.M. in sede;

rilevato che la società ricorrente ha prodotto la delibera assunta in data 02/12/2021 ex art. 152, comma 2 lett. b) per introdurre la presente procedura, risultante da atto Notaio Damascelli, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, un'aggiornata visura camerale e una situazione

economica aggiornata al 30/06/2021 dalla quale si evince anche l'elenco nominativo dei creditori con l' indicazione dei rispettivi crediti (documento questo che dovrà peraltro essere prodotto a completamento dell'istanza);

**RITENUTO:**

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità (trattasi di società esercente attività commerciale svolgente attività di realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione e distribuzione di energia elettrica, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici etc. che nell'ultimo triennio ha avuto ricavi lordi superiori a € 1,7 milioni, un attivo patrimoniale superiore a € 3,6 milioni e debiti complessivi superiori a € 4 milioni al 31/12/2020), nonché quello oggettivo del ricorrere di uno stato di crisi richiesti per l' accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa, come dimostrato dall'istanza di fallimento presentato da BPER Credit Management per conto di Banco di Sardegna, vantante un credito di € 467.301,12 in forza di decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività;

- che risultino altresì dimostrate sia la sussistenza dei poteri dell' organo amministrativo all' epoca della determina ai fini della proposizione della domanda, sia l' adozione da parte dello stesso, nelle forme previste dall' art. 152 l. fall., di una delibera per la presentazione di una domanda di concordato con riserva di presentazione della proposta e del piano;

- che sussista anche la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda concordataria presentata, in quanto pur avendo la società la propria sede legale a Olbia presso uno studio di commercialisti, e dunque nel circondario del Tribunale di Tempio Pausania (ove è peraltro pendente istanza di fallimento), dall'ampia ed esaustiva documentazione prodotta unitamente al ricorso emerge che la sede principale dell'impresa,

intesa, ai sensi dell'art. 9 l.fall., come luogo in cui si svolge prevalentemente e stabilmente l'attività amministrativa e direttiva, ossia dove si trova il centro propulsore e decisionale dell'attività di impresa (che solo in assenza di altri elementi, si presume coincidere con la sede legale) è ubicata nel circondario di questo Tribunale; a tal fine si evidenzia che il centro gestorio e decisionale di Enersol si trova nella provincia di Forlì-Cesena in cui ha sede la controllante Consorzio C.A.I.E.C. soc. coop., che ne detiene il 78% del capitale sociale e in cui sono state adottate le principali decisioni gestorie dell'impresa (dai verbali di approvazione dei bilanci 2016, 2017 e 2018 risulta che le assemblee ordinarie si sono tenute a Cesena presso la sede di CAIEC, dai verbali di approvazione dei bilanci 2019 e 2020 risulta che le assemblee si sono tenute a Forlì presso i locali della società Keope; in tali assemblee è stata deliberata la copertura delle perdite registrate nel 2018 e 2019 e il rinvio nel 2020 della decisione sulla riduzione del capitale per perdita di esercizio come consentito dalla legislazione emergenziale; gli ultimi due amministratori unici della società Luca Campana e Mauro Pedulli sono rispettivamente residenti a Cesena e a Forlì, il primo era responsabile amministrativo di CAIEC presso la quale aveva aperto un ufficio anche per Enersol mentre il Pedulli svolge l'attività di amministratore unico di Enersol presso gli uffici della società Keope a Forlì in cui vi sono anche due addetti che si occupano di tale società; a Cesena si trova la società Unica Revi S.r.l. nominata nell'assemblea tenutasi a Forlì il 18/08/2021 quale revisore unico della società; il conto bancario della società è aperto presso la filiale di Cesena del Credito Cooperativo romagnolo, molti importanti contratti sono stati stipulati nel circondario di questo tribunale come il contratto di locazione dello stabile di Villacidro al canone di € 420.000 annui alla Number One Logistic S.r.l. stipulato a Cesena in data 01/11/2017, nonché il successivo contratto con Consorzio Supermercati Sardi a seguito della risoluzione del primo contratto; a Forlì sono stati stipulati i contratti anche con CSS e DAM

Ferro e Alluminio di Massimo Onnis nonché, da ultimo, anche il contratto di appalto per lavori di manutenzione da eseguirsi nello stabilimento di Villacidro con incarico ad una società di Forlì la Jolly Jumper s.r.l.);

- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., nella misura massima prevista, come richiesto dalla società istante, che, fino al termine dello stato di emergenza pandemica (tuttora in corso), è compreso tra 60 e 120 giorni anche quando pende procedimento per la dichiarazione di fallimento, come previsto dall'art. 22 d.l. 118/2021, conv. L. 147/2021;

- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell' art. 161, 6° c., l. fall., e gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

**per questi motivi**

ritenuta la propria competenza territoriale;

visti gli artt. 161, commi 6, 8 e 10, l. fall. e 22 d.l. 118/2021, conv. L. 147/2021;

**concede** alla società ricorrente **ENERSOL SRL** termine fino al **07/04/2022** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (completa di piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

dispone che la società depositi, ad integrazione del ricorso, l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi dovuti alla data del 10/12/2021 come previsto dall'art, 161, comma 6, l.fall. entro 10 giorni;

**nomina**

quali Commissari giudiziali il dott. GIANCARLO INTILANGELO e

l'avv. MARCELLO CANTONI con studio professionale in Forlì, rispettivamente in via Oriani n. 1 e via Fortis n. 7, i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi di seguito indicati;

**dispone** che la società ricorrente nelle date del 31/12/2021, 31/01/2022, 28/02/2022 e 31/03/2022 depositi in Cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia ai Commissari giudiziali, ai quali dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore a € 5.000,00 con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; i Commissari giudiziali, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisino la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati.

A tal riguardo si segnala alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

- c) che senza la specifica autorizzazione del Tribunale non possono essere effettuati pagamenti di compensi o acconti ai consulenti e difensori della società;
- d) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti *ex art. 169 bis l. fall.* e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall' *art. 182 quinquies l. fall.*;
- e) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies l. fall.*;
- f) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- g) che il Tribunale disporrà l' immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l' attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186-*bis* ult. comma l.fall.;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito nonché per la comunicazione

Ai Commissari giudiziali

Alla società ricorrente

Al PM.

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 16/12/2021

Il Presidente

*Dr. ssa Rossella Talia*

Il Giudice est.

*Dr. ssa Barbara Vacca*

